

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Pagamenti da parte delle PA – **creditori inadempienti** - chiarimenti
- 3 | Indici sintetici di **affidabilità fiscale** – si parte
- 4 | **Soggetti IAS** – Operazioni in valuta estera e anticipi – **Interpretazione IFRIC 22**

Prassi

- 6 | Regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la **tassazione catastale**: chiarimenti
- 6 | **Precompilata 2018** - rettifica dati delle **spese sanitarie e veterinarie**
- 6 | **Accesso** alla dichiarazione **730 precompilata** da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati
- 6 | **Iper ammortamento**: ulteriori chiarimenti sulla **perizia**
- 7 | Accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (**SPID**) ai Servizi telematici dell'Agenzia
- 7 | Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle **banche depositarie**: cosa è cambiato
- 7 | **Bonus** sugli strumenti didattici per gli alunni con **disturbo specifico dell'apprendimento** (Dsa) – come accedere al beneficio
- 8 | **Cambio valute** del mese di marzo 2018
- 8 | Acquisto di **carburante** da parte degli operatori Iva - **Mezzi di pagamento** validi per la detrazione e deduzione
- 9 | **Canone Tv** per gli **over 75enni** a basso reddito - modello per chiedere l'**esenzione**

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 10 | Istanze di **interpello**: gli indirizzi a cui inviare le richieste
- 10 | Dichiarazione dei redditi nel 2017 - **Ripartizione** delle imposte relative al **2016**

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

12	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Fatturazione elettronica - passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale
----	-------------------------------------	--

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Pagamenti da parte delle PA – Creditori inadempienti: chiarimenti Forniti chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del quale le PA di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (dall'1/3/18), devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 21/3/18, n. 13/RGS (G.U. n.83 del 10/4/18)</i>
Ambito soggettivo – è stato chiarito che sono tenute all'applicazione della disciplina tutte le amministrazioni pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici. In particolare: • le società a totale partecipazione pubblica diretta; • gli enti pubblici economici - tra i quali rientrano, ad esempio, i consorzi di sviluppo industriale; • le gestioni commissariali; • le aziende speciali, anche consortili, e delle altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell'ambito degli enti pubblici, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate come enti pubblici economici o meno. Non rientrano nel campo di applicazione della disposizione le fondazioni e le associazioni di enti pubblici, benché fondate e costituite da soggetti pubblici. Pertanto, gli enti di previdenza e assistenza sociale - aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato non rientrano tra i soggetti tenuti, al ricorrere delle altre condizioni, ad effettuare la verifica contemplata dall'art. 48-bis, né vi rientrano gli enti a struttura associativa, sempreché non abbiano personalità giuridica di diritto pubblico. Scissione dei pagamenti - allorché soggette al regime dello split payment le PA ai fini dell'individuazione della soglia dei 5.000 euro di cui all'art. 48-bis, non devono considerare l'IVA, bensì devono tener conto soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'IVA. Pagamento e giudizio di ottemperanza - l'obbligo della verifica ex art. 48-bis sussiste anche in caso di pagamento derivante da giudizio di ottemperanza, inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario ad acta nominato dal giudice. Pagamento agli eredi del beneficiario originario – in caso di decesso del beneficiario nelle more dell'effettuazione del pagamento la verifica sarà eseguita nei confronti degli eredi separatamente considerati, invece che nei riguardi del loro dante causa.	
Indici sintetici di affidabilità fiscale: si parte Approvati 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/3/18 (G.U. n.85 del 12/4/18)</i>
L'art. 9-bis, del D. n. 50/2017, ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. L'art. 1, co. 931, della legge n. 205/2017 ne ha differito l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18. ISA, cosa sono - L'indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali del contribuente. L'ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di	

Ordinary Assist

sintesi, **scala da 1 a 10**, dei singoli indicatori elementari: più basso è il valore dell'indice, minore è l'affidabilità fiscale del contribuente, più alto è il valore, più alta è l'affidabilità fiscale del contribuente.

Contribuenti a cui non si applicano gli ISA - Gli ISA non si applicano a:

- soggetti individuati all'art. 9 bis. co. 6 del D.L. n. 50/2017, ossia i contribuenti che:
 - ✓ hanno **iniziato o cessato l'attività** ovvero non si trova in condizioni di **normale svolgimento** della stessa;
 - ✓ dichiarano ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, co. 1, del Tuir, di ammontare superiore a **5.164.569 euro**;
- contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** agevolato, previsto dall'art. 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014, ovvero, del **regime fiscale di vantaggio** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo **all'attività prevalente superi il 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- enti del **Terzo settore** non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 117/2017;
- organizzazioni di **volontariato** e delle associazioni di **promozione** sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n. 117/2017;
- **imprese sociali** di cui al D.lgs. n. 112/2017;
- società **cooperative**, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale - sulla base degli indici approvati con il presente decreto viene espresso, su una **scala da 1 a 10**, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Il **programma informatico**, realizzato dall'Agenzia delle entrate di ausilio all'applicazione degli ISA segnala anche il punteggio relativo agli **indicatori** elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Mediante tale programma **il contribuente può indicare l'inattendibilità delle informazioni** desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

Cessazione dell'applicazione di parametri e studi di settore - a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18 non si applicano i parametri e gli studi di settore nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività previste dai nuovi ISA.

Soggetti IAS – Operazioni in valuta estera e anticipi – Interpretazione IFRIC 22

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 87 del 3/4/18 il Regolamento (UE) 2018/519 della Commissione del 28/3/18 che adotta l'Interpretazione IFRIC 22 **Operazioni in valuta estera e anticipi**, volta a chiarire le modalità di contabilizzazione di operazioni che comprendono la ricezione o il pagamento di anticipi in valuta estera.

L'applicazione per i soggetti IAS delle modifiche è prevista, al più tardi, a partire dalla data di inizio del 1° esercizio finanziario che cominci l'1/1/18 o successivamente. In particolare, è stato chiarito che nel caso di un'**operazione in valuta estera** quando l'entità rileva un'attività non monetaria o una passività non monetaria determinata dal versamento/ricevimento di un anticipo, prima che rilevi l'attività, il costo o il ricavo connesso, la **data dell'operazione** ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso è la data in cui l'entità rileva il versamento/ricevimento di un anticipo. Qualora vi siano più anticipi versati o ricevuti, l'entità deve determinare la data dell'operazione per ciascun anticipo versato o ricevuto.

Detta **interpretazione non si applica** quando l'entità, al momento della rilevazione

OIC, documento pubblicato sul sito -Regolamento (UE) 2018/519 che adotta IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi

Ordinary Assist

iniziale, valuta l'attività, il costo o il ricavo connesso: a) al <i>fair value</i> (valore equo); o b) al <i>fair value</i> (valore equo) del corrispettivo versato o ricevuto ad una data diversa dalla data di rilevazione iniziale dell'attività non monetaria o della passività non monetaria determinata dall'anticipo (per esempio, quando l'avviamento è valutato applicando l'IFRS 3 <i>Aggregazioni aziendali</i>). L'entità non è tenuta ad applicare l'Interpretazione alle imposte sul reddito.	
--	--

Ordinary Assist

PRASSI

Regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale: chiarimenti Sono stati forniti chiarimenti in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale, ex art. 1, co. 1093, della L. 27/12/06, n. 296, in risposta a quesiti di una S.r.l. agricola che, dal periodo d'imposta 2016, ha optato per il suddetto regime e che, dal periodo d'imposta 2017, intende optare, insieme alla sua controllante, per il regime del consolidato nazionale. La società, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del regime catastale, non ha comunicato, nella dichiarazione annuale Iva 2017, l'opzione per il regime relativamente al periodo d'imposta 2016 ma, con riferimento a tale periodo di imposta, ha provveduto al pagamento delle imposte in applicazione del regime catastale. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ferma la sanzionabilità per l'omessa comunicazione dell'opzione, il comportamento concludente messo in atto dal contribuente, consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva consacrazione di tale scelta nel Modello Redditi SC 2017, non compromette la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 917/1986 per il periodo d'imposta 2016.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 28 dell'11/04/18</i>
Precompilata 2018 - Rettifica dati delle spese sanitarie e veterinarie Sono state determinate le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2017. Più precisamente è stata introdotta, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi.	<i>Agenzia del direttore, provvedimento del direttore n. 76048 del 9/4/18</i>
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati Illustrata la disciplina per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.	<i>Agenzia del direttore, provvedimento del direttore n. 76047 del 9/4/18</i>
Iper ammortamento: ulteriori chiarimenti sulla perizia Sono stati forniti chiarimenti in merito all'agevolazione introdotta dai co. 9, 10 e 11 dell'art. 1, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», laddove la perizia sia acquisita nel periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 27 del 9/4/18</i>
È stato precisato che la perizia tecnica giurata (o l'attestato di conformità) – che, con la dichiarazione del legale rappresentante, è tra i documenti previsti per attestare l'interconnessione - deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione o, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest'ultimo caso l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza l'interconnessione stessa. Al riguardo, il citato co. 11 dell'art. 1, L. 232/2016 non fissa alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, debbano essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.	

Ordinary Assist

Considerato, tuttavia, il ruolo fondamentale della stessa ai fini dell'agevolazione in argomento, si ritiene che, se i **documenti** sono **acquisiti in un periodo d'imposta successivo** a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo d'imposta in cui i documenti sono acquisiti.

In altre parole, la spettanza dell'agevolazione non viene inficiata dall'assolvimento dell'onere documentale in un periodo d'imposta successivo all'interconnessione, ma ciò produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ai Servizi telematici dell'Agenzia

L'Agenzia delle entrate ha avviato un programma di adeguamento dei propri sistemi per consentire l'accesso ai servizi tramite identità SPID in accordo con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Per garantire continuità nell'utilizzo dei servizi, tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti, in modo da consentire un passaggio graduale all'utilizzo dell'identità digitale da parte degli utenti. In analogia a quanto già realizzato per i servizi "Dichiarazione precompilata" e "Fatture e Corrispettivi", anche l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate sarà accessibile utilizzando un'identità SPID di livello 2.

*Agenzia delle
entrate,
provvedimento del
direttore n. 75242
del 9/4/18*

Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie: cosa è cambiato

Nel 2013 era stato intrapreso un processo di analisi del modello di Banca depositaria, condiviso con l'Agenzia delle entrate al fine di arrivare ad una stima attendibile della quota del **corrispettivo delle attività di "controllo"** che, come è noto, è **imponibile ai fini IVA**, rispetto a quella relativa alle "altre attività" (esenti IVA), prestazioni per cui era stato previsto un corrispettivo unitario. Le valutazioni congiuntamente effettuate hanno portato a determinare nel 28,3% la quota di incidenza delle attività imponibili IVA sul totale delle attività svolte dalle banche depositarie (risoluzione n. 97/E del 2013).

Per effetto del recepimento della direttiva 2014/91/UE (D.lgs. n. 71 del 2016 e provvedimento della Banca d'Italia del 23/12/16), è stata eliminata la possibilità per le SGR di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli OICR ("Calcolo NAV") secondo il modello dell'affidamento, potendo tale attività essere svolta dal depositario per conto del gestore esclusivamente secondo il "regime di esternalizzazione".

Le richiamate modifiche normative producono l'effetto che la percentuale di imponibilità del 28,3 non appare più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie.

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 26 del 6/4/18*

Cosa fare - gli operatori devono attivarsi sia per un tempestivo adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR, sia in sede di redazione di eventuali nuove convenzioni, al fine di dare distinta evidenza ai corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il regime IVA cui gli stessi debbono essere assoggettati.

Sanzioni in considerazione della situazione di incertezza normativa e dell'affidamento generato in capo agli operatori dalle indicazioni fornite dalla risoluzione n. 97/E del 2013, è stato precisato che ricorre, per il periodo d'imposta 2017, l'esimente di cui all'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 18/12/97, n. 472, e non saranno applicate le sanzioni amministrative.

Bonus sugli strumenti didattici per gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa): come accedere al beneficio

Sono stati definiti l'oggetto i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento.

Si ricorda che l'art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce, a partire dall'anno 2018, a favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola

*Agenzia delle
entrate,
provvedimento del
direttore n. 75067
del 6/4/18*

Ordinary Assist

secondaria di secondo grado, la detrazione del 19% dall'imposta lorda delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse di familiari a carico.		
Strumenti compensativi	Sussidi tecnici ed informatici	
Strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al D.M. 12/7/11, n. 5669: - la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; - il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; - i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; - la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; - altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.	Apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.	
Cosa fare - il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN o da specialisti o strutture accreditate che attestino, per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA; dalla certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico deve risultare il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.		
Cambio valute del mese di marzo 2018 Accertate per il mese di marzo 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.		<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 6329 del 10/4/18</i>
Acquisto di carburante da parte degli operatori Iva - Mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione I mezzi di pagamento ritenuti idonei, dall'1/7/18 (art. 1, co. 923, L. 27/12/17, n. 205), ai fini della detrazione IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, sono: - assegni bancari e postali, circolari e non; - vaglia cambiari e postali; - mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5, D.lgs. 7/3/05, n. 82, secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, tra cui ad esempio l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale e le carte di debito, credito, le prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che permettano anche l'addebito in conto corrente.		<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 73203 del 4/4/18</i>

Ordinary Assist

Tali forme di pagamento si applicheranno anche laddove, in base a specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione (carte utilizzate nei contratti cd. di netting), se il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, che utilizza per il prelievo un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Rimangono validi i sistemi, comunque denominati, di carte o buoni che permettono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota Iva quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento di cui sopra. Le forme di pagamento individuate sono da ritenersi idonee anche ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.	
Canone Tv per gli over 75enni a basso reddito - modello per chiedere l'esenzione È disponibile il modello di dichiarazione sostitutiva da rendere ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni. È stato, inoltre, approvato il modello per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato versato dai contribuenti in possesso dei requisiti di esenzione di cui all'art. 1, co. 132, della legge n. 244 del 2007, e all'art. 1, co. 1, del D.M. 16/2/18.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 73137 del 4/4/18</i>
Chi può fare la richiesta – la richiesta di esenzione può essere presentata dai cittadini che hanno compiuto 75 anni e che, nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione, hanno un reddito familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 6.713,98 euro. Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8.000 euro, come previsto dal D.M. 16/2/18. A chi presentare la richiesta - L'istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento: • con raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino; • tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it purché i documenti siano firmati digitalmente; • a mano presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Istanze di interpello: gli indirizzi a cui inviare le richieste Sono stati definiti gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell'Agenzia.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 12/4/18
Quesiti riguardanti i tributi erariali	Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante	
Quesiti riguardanti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali	Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello	
Amministrazioni Centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti di più rilevante dimensione, soggetti non residenti, persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero (cosiddetti "neo residenti") e contribuenti che presentano l'interpello sui nuovi investimenti	Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate	
Soggetti in regime di cooperative compliance	Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti	
Dichiarazione dei redditi nel 2017 - ripartizione delle imposte relative al 2016 I cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, potranno conoscere come sono state distribuite le imposte relative al 2016, accedendo al proprio cassetto fiscale o nella dichiarazione precompilata (sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio, ma anche la quota parte del debito pubblico o contributo al bilancio dell'Unione europea, oltre ai servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni).		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 2/4/18
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
SPECIFICHE TECNICHE		
Trasmissione telematica dei dati dei CAF di cui agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 31/5/99, n. 164	Sono state approvate le specifiche tecniche che devono essere utilizzate dai Caf a partire dal 3 settembre 2018 per la comunicazione in via telematica dei dati relativi ai Caf di cui agli articoli 7 e 11 del D.M. 31/5/99, n. 164, nonché dei dati identificativi degli incaricati della conservazione o della raccolta delle deleghe di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 25992 del 23/2/15. È stato precisato che i dati già acquisiti al sistema possono essere non trasmessi.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 77561 dell'11/4/18

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software - BlackBox Adempimento Unico telematico (versione 7.1.10); • software Docfa4.00.4 - Catasto fabbricati; • software di controllo Denuncia da parte delle imprese di assicurazioni per i premi e accessori incassati (versione 1.1.6); • software di compilazione Denuncia da parte delle imprese di assicurazioni per i premi e accessori incassati (versione 1.1.6); • software Voltura catastale; • software Comunicazioni di richiesta dei 730 precompilati da parte dei Caf, professionisti e sostituti d'imposta (versione 1.0.0); • software di controllo Dichiarazione Iva 74-bis 2018 (versione 1.0.1); • software di compilazione Dichiarazione Iva 74-bis 2018 (versione 1.0.1).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/4 al 15/4</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • archivi Catasto fabbricati – Software Docfa 4.00.4; • archivi Variazioni colturali - Software Docte 2; • archivi Catasto terreni – Software Docte2; • archivi comuni urbano e terreni Voltura catastale; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo.	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Fatturazione elettronica - passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale.

Pubblicato un lavoro dei commercialisti che, dopo una analisi delle novità normative in tema di fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, presenta un nuovo modello di contabilità, definito "digitale", basato sulla **gestione diretta da parte dello studio del processo di emissione, contabilizzazione e conservazione della fattura elettronica** in un sistema che prevede l'interazione telematica del cliente con lo studio.

Nel documento sono, altresì, segnalate anche alcune **criticità** che derivano dall'introduzione della fatturazione obbligatoria tra privati:

- viene fatto rilevare come la **fattura analogica** non scompaia del tutto e come lo stesso "spesometro" sopravviva nel caso di cessione di beni/prestazioni di servizi tra soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati nel territorio dello Stato;
- vengono evidenziati quei casi particolari che derivano dall'esistenza di **regimi Iva speciali**;
- vengono evidenziate le difficoltà di raccordo pratico tra le nuove normative in tema di **"regime di cassa"** per le semplificate e di detrazione dell'Iva.

*[FNC, documento del
13/4/17](#)*